

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CENTO FE E CMV

SERVIZI S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI

“GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E

ATTIVITA’ DI SGOMBERO NEVE”

Con la presente scrittura privata autenticata, l'anno (.....),
il giorno (.....) del mese di presso la sede
provvisoria della Residenza Municipale ubicata a palazzo “Piombini” in via
Guercino n. 62 a Cento FE,

Tra

COMUNE DI CENTO (C.F. 81000520387 – P. IVA 00152130381), con sede
operativa in C.so Guercino n. 62 a Cento (FE), in persona del Dirigente del
Settore LL.PP., che interviene nel presente atto
investita dei poteri per questo atto con, di
seguito, il “*Comune*” o “*l’Ente concedente*”;

e

C.M.V. Servizi S.r.l., con sede legale in via Malamini n. 1, Cento (FE), P.
IVA 01467410385, in persona, nella sua qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, munito dei
poteri necessari per sottoscrivere il presente atto con verbale dell’Assemblea
dei soci in data (di seguito, la “*Società*” o il
“*Gestore*”).

Il Comune di Cento (FE) e CMV Servizi s.r.l. sono anche definiti,
congiuntamente, le “*Parti*”.

PREMESSE

a) In base all’art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“*Nuovo Codice della*

Strada”), le attività di gestione e manutenzione delle strade sono

finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

In particolare *“la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale,*

rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite

dallo Stato” (art. 1, comma 1, d.lgs. 285/1992).

b) L'attività di pronto intervento territoriale ha natura di servizio strumentale,

che rientra nella categoria dei “servizi indivisibili”, cioè tra i servizi erogati

alla collettività degli utenti per i quali non è possibile individuare destinatari

specifici.

c) I Comuni possono affidare in via diretta il servizio ad una società

controllata, anche in modo congiunto con altri Enti pubblici, se sono

soddisfatte le condizioni previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ossia:

i. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla

persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi;

ii. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è

effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati

dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone

giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente

aggiudicatore di cui trattasi;

iii. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione

diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di

capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto

previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non

esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

d) Per ottenere l'affidamento diretto di servizi da parte dei Comuni soci controllanti, le società *in house* devono rispettare altresì le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100.

e) Nel caso specifico, CMV Servizi s.r.l. rispetta la condizione prevista dall'art. 5, comma 1, *lettera c)*, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., poiché l'intero capitale sociale è posseduto dai Comuni Soci.

f) Per quanto riguarda l'esistenza del controllo analogo sulla società, in conformità con la condizione stabilita dalla *lettera a)* dell'art. 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Cento lo esercita in modo congiunto con gli altri Comuni, secondo le modalità previste dallo statuto della Società

g) La società CMV Servizi s.r.l. rispetta la condizione prevista dalla *lettera b)* dell'art. 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. perché svolge una quota superiore all'80% della sua attività nell'esecuzione dei compiti assegnati dai Comuni soci mediante Contratto di servizi pubblici: servizi cimiteriali, manutenzione strade, gestione delle aree di verde pubblico ed altri servizi.

h) Con Determina ANAC del 23/11/2021 è stata disposta l'iscrizione dei Comuni Soci all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* alla C.M.V. Servizi S.r.l..

i) CMV Servizi s.r.l. rispetta le condizioni per l'affidamento *in house* della gestione del servizio strade e segnaletica, di pronta reperibilità e sgombero neve del Comune di Cento, socio controllante.

j) L'art. 34, comma 20, DL 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che l'affidamento di servizi pubblici locali debba avvenire sulla base di una apposita relazione sull'esistenza dei requisiti per l'affidamento diretto *in house*, che definisce anche gli obblighi di servizio pubblico a carico del concessionario: *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

k) L'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, “TUEL”) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici.

l) Il Comune di Cento, con delibera del Consiglio Comunale n. del/2022, ha approvato l'affidamento diretto *in house* a CMV Servizi s.r.l. del servizio di “Gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e attività di sgombero neve” per un periodo di 2 (due) anni a partire dal 01 gennaio 2023.

Ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e principi fondamentali

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il Comune affida alla Società la gestione del servizio di manutenzione del patrimonio stradale di proprietà o nella disponibilità dell'Ente locale (strade e segnaletica) (di seguito, "servizio strade") e la gestione del servizio di sgombero neve ed antighiaccio delle vie cittadine (di seguito, "servizio neve"). Il Servizio strade e il Servizio neve costituiscono congiuntamente il servizio affidato alla Società mediante il Contratto (il "Servizio").

2. La gestione del Servizio comprende anche le pertinenze delle infrastrutture stradali ed eventuali nuovi impianti e beni realizzati dal Comune o da terzi, a partire dalla data del loro collaudo.

3. Il Gestore dovrà eseguire sia le "prestazioni a canone" remunerate con la quota fissa del "canone annuale", che le "prestazioni a misura", ossia i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su richiesta specifica del Comune, remunerate con la quota variabile del "canone annuale", come meglio precisato al successivo Art. 9.

4. In particolare, il Gestore si impegna a svolgere le seguenti attività:
a) quanto necessario per la corretta manutenzione delle infrastrutture stradali e delle loro pertinenze, ad eccezione di quelle affidate in gestione ad altre società, nonché per lo sgombero della neve e lo spargimento di sale;

b) realizzazione, apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

orizzontale e verticale;

c) esecuzione delle ordinanze comunali relative alla regolamentazione

della viabilità;

d) esecuzione delle operazioni di pronto intervento e ripristino della sede

stradale a seguito di incidenti;

e) rilascio delle autorizzazioni per lo scavo delle strade comunali a

favore di privati, enti gestori di sottoservizi o imprese incaricate di

eseguire lavori su suolo e sottosuolo pubblico;

f) formulare proposte al Comune di interventi indifferibili e urgenti per la

manutenzione straordinaria delle strade comunali, con finanziamento

anticipato della spesa.

L'esecuzione di interventi straordinari da parte della Società sarà

subordinata all'invio al Comune, da parte della Società stessa, di un

preventivo dei lavori previsti. L'esecuzione dei lavori dovrà ricevere

espressa approvazione scritta da parte del Dirigente del Settore e/o

dal Responsabile del Servizio. Tale approvazione resta condizionata

all'accertamento ed impegno delle somme necessarie da parte del

Dirigente. In alcun modo saranno riconosciuti alla Società costi

aggiuntivi sostenuti in difetto della prescritta e preventiva

autorizzazione.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto avrà una durata di 2 (due) anni a partire dal 01

gennaio 2023, con possibilità di “rinnovo” alle medesime condizioni per

un ulteriore periodo massimo di un anno che potrà essere

motivatamente attivata dal RUP entro i 45gg. precedenti la data di scadenza dello stesso.

2. Prima della scadenza del contratto o dell'eventuale rinnovo, è altresì prevista l'opzione di una "proroga tecnica" ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso CMV Servizi s.r.l. sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 – Tipologia delle prestazioni

1. Le attività a carico del Gestore si dividono in due categorie, denominate "prestazioni a canone" e "prestazioni a misura".
2. Le prestazioni a canone sono predeterminate nel contratto e sono pagate con la quota fissa del "canone annuale" per tutta la durata del contratto.
3. Le prestazioni a misura, che dipenderanno dall'effettiva estensione, durata e numero degli interventi, saranno eseguite a seguito di richiesta del Comune e/o a seguito di approvazione da parte del Comune di proposte/segnalazioni avanzate direttamente dal Gestore; tali prestazioni saranno remunerate con la quota variabile del "canone annuale" come meglio precisato al successivo Art. 9.
4. Le "**prestazioni a canone**" di cui al precedente comma 2, sono le seguenti (elencate nel Disciplinare tecnico Allegato 'A' e riepilogate al successivo Art. 29):

- Attività di manutenzione delle strade comunali;

- Attività di gestione dell'emergenza neve, costituita da:

a) adozione del "*Piano comunale per la gestione dell'emergenza neve*"

contenente le procedure per migliorare la viabilità delle strade

durante l'inverno in caso di gelo e caduta neve; la Società deve

garantire interventi tempestivi per migliorare la viabilità delle strade;

b) coordinamento degli interventi e dei mezzi necessari per gestire

l'emergenza neve nel territorio comunale; il coordinatore individuato

dalla Società deve attivare il servizio di gestione dell'emergenza

neve tramite chiamata telefonica degli operatori, verificare l'arrivo

tempestivo degli operatori nei luoghi interessati e controllare le

condizioni del manto stradale dopo l'esecuzione dell'intervento;

c) distribuzione di salgemma sulle aree pubbliche e strade comunali

e/o ad uso pubblico;

5. Le "***prestazioni a misura***" di cui al precedente comma 3, sono le seguenti:

- Attività di manutenzione delle strade comunali;

a) ripristino dei manti stradali: apposizione della segnaletica di sicurezza

e successivo ripristino del manto stradale con asfalto a freddo o a

caldo, a seconda delle caratteristiche della strada danneggiata;

b) apposizione della segnaletica provvisoria di divieto per attuare le

ordinanze emesse dall'organo comunale di vigilanza sulle strade,

permettere lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dal

Comune, e l'esecuzione di interventi di posa segnaletica verticale,

come indicato nelle ordinanze.

- Attività di gestione dell'emergenza neve:

c) interventi di spargimento di salgemma per prevenire fenomeni di gelo attraverso mezzi idonei;

d) interventi di sgombero della neve con mezzi idonei e lame di adeguate dimensioni in base all'area dell'intervento;

e) interventi di spargimento di sale contestuali o successivi all'attività di sgombero della neve.

6. Le modalità di esecuzione dei servizi sopra elencati sono indicate nel Disciplinare Tecnico allegato al contratto, che ne costituisce parte integrante (Allegato A).

Art. 5 – Prestazioni escluse

1. L'affidamento non comprende gli atti ed adempimenti di carattere amministrativo riguardanti i beni, gli impianti e in generale il patrimonio di proprietà del Comune.

2. Inoltre, il Contratto non comprende la gestione e manutenzione dei seguenti beni:

- strade e aree private, ad eccezione delle strade private con uso pubblico (di cui il Comune ha la gestione);
- strade vicinali che non siano ad uso pubblico;
- infrastrutture di proprietà di altri enti o società, salvo diversi accordi o disposizioni normative (Codice della Strada, accordi con Consorzio di Bonifica, Provincia, ecc.).

Art. 6 – Tempi di esecuzione e chiamate di servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto è fornito dalla Società nelle giornate feriali e durante gli orari lavorativi, salvo interventi di carattere

straordinario per urgenze particolari.

2. A tal fine la Società si obbliga a comunicare al Comune i nominativi del personale reperibile.

3. In caso di chiamata per pronto intervento il personale della Società dovrà intervenire entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata (come previsto nel Disciplinare Tecnico allegato 'A'). La chiamata potrà essere effettuata da personale del Comune, dall'Ufficio Tecnico comunale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e forze dell'ordine in generale.

Art. 7 – Obblighi del gestore

1. La Società dovrà organizzare e gestire il Servizio, con particolare riferimento alle "prestazioni a canone" di cui al precedente art. 4, garantendo la continuità e nel rispetto delle norme nazionali, specialmente il Codice della strada approvato con d.lgs. 285/1992, delle norme regionali e dei regolamenti comunali.

2. La Società dovrà eseguire le "prestazioni a misura" con le modalità di volta in volta concordate con il Comune, dopo la richiesta di intervento.

3. La Società si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione urgenti e indifferibili, indicando il costo stimato per la loro esecuzione. Per tali interventi straordinari la Società dovrà ricevere l'approvazione scritta da parte del Dirigente del Settore LL.PP e/o dal Responsabile del Servizio, condizionata all'accertamento ed impegno delle somme necessarie. In alcun modo saranno riconosciuti alla Società costi aggiuntivi sostenuti in difetto della prescritta e preventiva autorizzazione.

4. La Società non può in alcun caso stipulare contratti o rilasciare permessi

di occupazione o posa che prevedano clausole di esenzione, esonero o riduzione dei tributi comunali. Ogni clausola inserita in violazione del divieto sarà nulla ed inefficace nei confronti del Comune.

Art. 8 – Obblighi del Comune

1. Fermo restando la possibilità di revisione del canone ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Art. 9 commi 9 e 10, il Comune deve stanziare ogni anno i fondi necessari per il pagamento del canone annuale (*quota fissa e quota variabile*) così come individuato nel Piano Economico Finanziario, Allegato 'B' al presente Contratto. Il Comune si impegna a comunicare con congruo anticipo alla Società i progetti di modifica al sistema stradale o ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul Servizio oggetto del contratto.

2. Il Comune concede alla Società il diritto di sosta e occupazione delle vie ed aree pubbliche con le attrezzature e gli impianti necessari per l'esecuzione del Servizio, esonerandola integralmente dall'obbligo di pagare le tasse per l'occupazione degli spazi. Al fine della regolazione della circolazione la Società dovrà comunicare tempistica ed ubicazione degli interventi programmati con preavviso di 15 giorni. La comunicazione dovrà essere effettuata con tempestività anche in caso di interventi indifferibili ed urgenti.

3. Il Comune, su richiesta della Società, rilascia gli atti ed i documenti necessari per lo svolgimento delle attività rientranti nella gestione del Servizio entro i tempi strettamente necessari per l'istruttoria della richiesta.

4. Il Comune comunica al Prefetto il presente Contratto con riguardo alla

gestione del servizio neve.

5. Per tutta la durata del contratto, il Comune conferisce alla Società il diritto di svolgere la Gestione e manutenzione dell'infrastruttura stradale e del servizio di sgombero neve e spargimento sale.

Art. 9 – Corrispettivi del Servizio

1. In cambio dell'esecuzione delle prestazioni rientranti nel Servizio indicate nell'art. 4, la Società ha diritto di ricevere ogni anno i seguenti corrispettivi:

- corrispettivo annuale delle “prestazioni a canone” remunerato con la quota fissa del canone annuale. Il corrispettivo annuale fisso è determinato nei commi successivi;
- corrispettivo mensile delle “prestazioni a misura” remunerato con la quota variabile del canone annuale. Tale corrispettivo è determinato a consuntivo, sulla base dei costi per gli interventi di manutenzione delle strade comunali, della segnaletica e di sgombero neve sostenuti dalla Società.

2. La quota fissa del canone annuale è la stessa per le prime due annualità. Per l'anno 2025, qualora intervenisse il “rinnovo”, sarà previsto l'adeguamento del 2% come da piano economico in allegato.

3. Il prezzario di riferimento per l'esecuzione delle “prestazioni a misura”, sarà quello della Regione Emilia-Romagna ultima versione approvata (in mancanza, verrà utilizzato il prezzario dei materiali e delle opere edili della camera di commercio di Ferrara), al quale verrà applicato un ribasso percentuale pari al 5%;

4. La **quota fissa del canone annuale** sarà versata alla Società in 4 (quattro) rate trimestrali anticipate entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio

e 30 ottobre. La quota variabile del canone annuale sarà pagata alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di ciascuna fattura bimestrale, previa verifica da parte dell'ufficio tecnico del Comune.

5. I corrispettivi relativi alle annualità 2023-2024 per le prestazioni svolte, come meglio specificato nel piano economico in allegato 'B', saranno i seguenti:

a) per le "prestazioni a canone":

1. manutenzione strade e segnaletica: € 267.963,04

2. emergenza neve: € 91.611,87

b) per le "prestazioni a misura" (stimato):

1. manutenzione ordinaria di strade e segnaletica: € 100.000,00 (voce A1 del PEF)

2. emergenza neve: € 38.605,00 (voci A6, A7, A8, A9 del PEF)

6. Il dettaglio delle voci che compongono il corrispettivo fisso annuale per le "prestazioni a canone" e la previsione della loro evoluzione per tutta la durata del contratto è inserita nel Piano Economico Finanziario allegato al contratto (Allegati B).

7. Le "prestazioni a misura" saranno riconosciute esclusivamente a seguito di rendicontazione da parte della Società per lavorazioni effettivamente eseguite e vistate dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

8. In caso di richiesta da parte del Comune di variazione delle modalità di esecuzione del Servizio o di alcune sue parti che comporti un incremento dei costi di esecuzione, la Società presenterà una richiesta scritta di incremento del corrispettivo fisso annuale previsto per le "prestazioni a canone" entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla modifica. Se le Parti

non raggiungeranno un accordo scritto entro il 31 dicembre sul nuovo corrispettivo fisso, il canone annuale rimarrà quello derivante dall'applicazione del presente contratto, ma la Società non sarà obbligata a cambiare le precedenti modalità di esecuzione del Servizio.

9. In aggiunta alle attività indicate nel programma degli interventi, il Comune potrà richiedere alla Società l'esecuzione di interventi ed opere particolari. In ogni caso la Società dovrà garantire monitoraggio continuo degli interventi stessi, eventuali modifiche non potranno, in alcun modo, determinare oneri aggiuntivi per il Comune diversamente da quanto determinato dal precedente Art. 2 comma 4 lettera f).

10. Resta obiettivo della Società l'ottimizzazione del servizio e la conseguente progressiva riduzione dei corrispettivi a carico del Comune. La Società intraprenderà una strategia che consenta, da un lato, di ridurre i costi, dall'altro di proteggere l'occupazione. La riduzione sul fronte dei costi avrà come primo obiettivo il recupero di risorse conseguentemente all'ottimizzazione del servizio ed in primis al coinvolgimento ed implementazione del numero di Comuni convenzionati.

11. Il corrispettivo, sia per la parte a "canone" che per quella a "misura" è oggetto di rideterminazione con cadenza annuale salvo evidenti modifiche della struttura organizzativa e delle modalità gestionali del servizio la cui preventiva e motivata segnalazione spetta alle parti entro e non oltre il 15 ottobre dell'esercizio precedente. Le proposte di variazione, ovvero incrementi di costo non dipendenti dalla volontà della Società o legati a miglioramenti qualitativi e/o quantitativi del servizio,

verranno sottoposti al Comune per la preventiva e prescrittiva approvazione.

12. Come anticipato al comma 2, l'importo per l'esecuzione delle "prestazioni a misura" viene determinato applicando alle quantità rilevate i prezzi unitari ricavati dall'ultimo aggiornamento dei seguenti listini, secondo questa preferenza:

- Elenco Prezzi della Regione Emilia-Romagna (ultima versione approvata);
- Elenco Prezzi della Camera di Commercio della Provincia di Ferrara;
- Indagini di mercato (nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

13. L'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza viene determinato con riferimento alle voci previste dai listini sopra indicati. In relazione al prezzario indicato si precisa che:

- i prezzi da utilizzare saranno per "Lavori ed Opere Compiute", ogni volta che si individuino le lavorazioni pertinenti;
- non saranno applicate maggiorazioni in dipendenza della tipologia degli interventi o degli orari di svolgimento degli stessi, né a causa dell'eventuale affidamento a terzi;
- nei prezzi indicati si intendono compresi i normali oneri per la sicurezza dei dipendenti della Società e di eventuali imprese esterne;
- saranno compensati gli oneri della sicurezza non ordinari relativi a lavori necessari per la sicurezza degli utenti o dei dipendenti dell'Amministrazione.

14. In caso di lavorazioni non previste nei listini sopra indicati, la Società procederà alla definizione del prezzo applicabile in contraddittorio con il Comune, previa richiesta da parte della Società ed approvazione scritta del Comune con modalità di cui al precedente Art. 2 comma 4 lettera f)

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e dalla L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto sono i seguenti:

Unicredit Filiale di Cento – IBAN IT 50 H 02008 23401 000000898929;

Cassa di Risparmio di Cento Sede di Cento - IBAN IT 88 Y 06115 23400

000 00 1355814; la persona delegata ad operare sugli stessi è: Sig.

Riccardo Maccaferri C.F. MCCRCR73E21C469D.

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata all'Ufficio Contratti del Comune, competente nelle relazioni contrattuali. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 11 - Obiettivi e standard del servizio – Carta dei Servizi

1. Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità, completezza e non potrà essere sospeso.

2. La Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.
3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore.
4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Dirigente del Servizio del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
5. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini.
6. La Carta dei Servizi è soggetta ad approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale e realizzata in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme UNI e secondo le modalità indicate nelle "Linee guida" sancite dalla Conferenza Unificata con l'Accordo del 26 settembre 2013; una volta approvata si provvederà all'integrazione del presente Contratto di Servizio e si procederà alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. La Società eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi, impegnandosi a rispettare gli indirizzi

formulati dal Comune.

Art. 12 - Atti di indirizzo

1. La Giunta Comunale approva, con valenza triennale, le linee di indirizzo che vengono inserite nei propri strumenti di programmazione contenenti:

a) i livelli standard minimi di qualità e di diffusione del servizio che la Società deve garantire;

b) gli obiettivi di miglioramento di tali standard ottenibili attraverso efficientamenti di carattere tecnologico-organizzativo e loro graduazione nel tempo;

c) i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

2. Nel rispetto degli indirizzi di cui sopra, annualmente la Società predispone entro il 30 settembre:

d) un documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Comune per l'approvazione e per il controllo della relativa attuazione;

e) una carta di qualità del servizio "Carta dei Servizi" da trasmettere al Comune per l'approvazione e il controllo della relativa attuazione.

Tale Carta de Servizi deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti;

f) il Budget di esercizio con proiezione triennale, da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci;

g) un elenco analitico degli investimenti e degli interventi di manutenzione straordinaria, di incremento e/o valorizzazione del

patrimonio che la Società reputa necessari per l'espletamento dei servizi pubblici oggetto del presente contratto, relativamente ai quali non dispone delle risorse necessarie.

Art. 13 – Appalti ed interventi di terzi

1. La Società svolge le attività rientranti nel Servizio con personale, mezzi e attrezzature proprie ivi compresi assicurazioni, oneri per la sicurezza e costi generali aziendali ed eventualmente con ulteriore ricorso a prestazioni di terzi individuati secondo principi di trasparenza e non discriminazione.

2. L'insieme dei ricavi sopra indicati dovrà garantire la copertura di tutti i costi per l'erogazione del servizio da parte del Gestore, compresi addetti operativi, personale amministrativo, materiale di consumo, mezzi ed attrezzature,

3. La Società affida lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 50/2016.

4. L'appaltatore si impegna a inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n°159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n°159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento

mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

Art. 14 – Obblighi rispetto ai lavoratori

1. La Società è tenuta ad osservare le norme in materia di assunzione del personale, a rispettare le regole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e in materia di assistenza e previdenza e le regole sulla sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni stabilite dal d.lgs. 81/2008.

2. La Società dovrà fornire al Comune un elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel Servizio, con le relative qualifiche professionali e mansioni affidate, nonché i nominativi di eventuali sostituti. La Società dovrà comunicare al Comune anche eventuali modifiche del personale impiegato nel Servizio.

3. La Società dovrà munire tutto il personale esterno impiegato nelle attività che compongono il Servizio di:

a) tutti i dispositivi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. relativamente alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;

b) telefoni mobili;

c) apposita divisa, che dovrà sempre essere indossata durante lo svolgimento dei servizi, con appuntato in modo visibile il cartellino personale di riconoscimento;

d) mezzi, attrezzature e materiale necessari per lo svolgimento delle attività assegnate;

e) richiamare o sanzionare, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, il personale che mantenga un comportamento scorretto o non conforme alle esigenze del Servizio o che abbia commesso violazioni

alle disposizioni del Contratto, del regolamento comunale o alla normativa vigente in materia.

4. Nell'esecuzione delle attività e degli interventi che compongono il Servizio, la Società dovrà adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e per non arrecare danni a beni pubblici e privati. La Società avrà la responsabilità, in sede sia civile che penale, per eventuali danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del Servizio, garantendo e manlevando il Comune contro eventuali richieste di risarcimento dei danni.

5. La Società si impegna ad osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti o comunque richieste dalla natura dell'attività svolta.

6. Il presente contratto è sottoposto alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

7. Il Comune può effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione del Servizio, con potere di interrompere lo svolgimento delle singole attività che lo compongono, qualora le misure di sicurezza non fossero rispettate.

8. Contestualmente alla firma del contratto la Società dovrà trasmettere al Comune copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Art. 15 – Macchinari e attrezzature

1. La Società utilizzerà attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento del Servizio. Le macchine e attrezzature dovranno essere in buone

condizioni di funzionamento per l'uso al quale sono destinate e conformi alle normative applicabili, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso di macchine e attrezzature.

Art. 16 – Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

1. Il Comune potrà assegnare a CMV Servizi s.r.l., mediante apposito atto, la delega per autorizzare gli scavi e far eseguire le opere nelle strade comunali, secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26, comma 1, D.Lgs. n. 285/1992 e nei limiti indicati nell'atto di delega e del Regolamento Comunale per l'esecuzione degli scavi.

2. Conseguentemente CMV Servizi s.r.l. avrà la facoltà di concedere, per conto del Comune, le autorizzazioni necessarie per eseguire le opere di attraversamento della sede stradale mediante condutture idriche, gasdotti, linee elettriche e di telecomunicazione e per eseguire altri impianti ed opere nella sede stradale. Le opere autorizzate non dovranno creare pericoli o intralci per la circolazione dei veicoli e delle persone nelle strade, fatti salvi i disagi derivanti dal cantiere aperto per la realizzazione delle opere.

3. La Società si impegna ad autorizzare e controllare le attività degli enti gestori di impianti per l'erogazione di servizi a rete con riguardo alle attività di scavo per la riparazione o la posa di infrastrutture nel sottosuolo, ad ottimizzare tempi e modalità di esecuzione degli interventi nelle strade e a contestare alle imprese interessate gli eventuali danni causati al patrimonio stradale.

4. In relazione alle autorizzazioni rilasciate CMV Servizi s.r.l. svolgerà le

funzioni tecnico amministrative di controllo con riguardo al corretto ripristino dei luoghi, avrà il potere di incassare gli eventuali depositi cauzionali e potrà segnalare agli organi di polizia eventuali violazioni delle regole contenute nelle autorizzazioni.

Art. 17 – Controllo del servizio

1. La Società è tenuta ad inviare al Comune, annualmente, una relazione sull'andamento del Servizio, con i dati principali tecnici ed economici sulle attività svolte e la verifica dell'andamento dei costi, specialmente rispetto al corrispettivo fisso annuale per le "prestazioni a canone".
2. Il Comune si riserva di attivare, a sue spese, analisi specifiche per verificare i risultati oggettivi del Servizio e il livello di soddisfazione dei cittadini. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e verifiche sul corretto svolgimento del servizio.
3. La Società è tenuta a fornire al Comune tutta la collaborazione necessaria per l'esecuzione delle suddette verifiche. La Società dovrà essere invitata, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, a partecipare ai controlli e dovrà fornire tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari.

Art. 18 – Responsabilità verso terzi e dipendenti. Assicurazione

1. Per tutta la durata dell'affidamento la Società sarà responsabile, a tutti gli effetti, per l'esecuzione delle attività e per il rispetto degli obblighi previsti nel contratto e nei suoi allegati. Qualora si verificassero sinistri o danni a terzi, la Società dovrà garantire e tenere indenne il Comune, contro eventuali richieste di risarcimento.
2. La Società ha stipulato con la compagnia assicurativa la

polizza assicurativa n. del per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i Lavoratori (“Polizza RCT/O”) con i massimali richiesti che dovrà mantenere valida per tutta la durata del contratto e dovrà annualmente inviare al Comune la ricevuta dei premi assicurativi versati.

3. In particolare, il Gestore è tenuto a rispettare nella Polizza assicurativa contro la Responsabilità Civile Terzi, comprensiva della Responsabilità Civile verso i Lavoratori (RCT/O) con esclusivo riferimento al presente contratto, i seguenti massimali:

a) massimale non inferiore ad €. 7.000.000 (euro settemilioni) per la copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi;

b) massimale non inferiore a € 4.000.000 (euro quattromilioni) per la copertura della responsabilità civile verso i lavoratori.

4. Eventuali franchigie o scoperture della polizza assicurativa rimarranno a carico di CMV Servizi s.r.l..

5. Dopo la stipula del contratto il Gestore dovrà trasmettere al Comune una copia della polizza assicurativa. In caso di cessazione della polizza durante il periodo di validità del contratto il Gestore sarà tenuto a stipulare immediatamente una o più polizze sostitutive aventi gli stessi massimali e caratteristiche di quella iniziale e ad inviarne una copia al Comune.

6. La mancata copertura assicurativa di un determinato sinistro, o la copertura solo parziale dei danni conseguenti, non esonerano la Società dall’obbligo di risarcimento, qualora il sinistro sia imputabile alla sua responsabilità.

Art. 19 - Recesso

1. Il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione tramite raccomandata A/R o PEC, assegnando al Gestore un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

2. In caso di recesso, il Comune è tenuto a corrispondere al Gestore:

a) il corrispettivo fisso per le “prestazioni a canone” che non dovessero essere state contestate. Tale importo sarà determinato sulla base del corrispettivo annuale in proporzione al periodo di tempo trascorso fino alla data di efficacia del recesso, cioè fino al momento di cessazione effettiva del Servizio;

b) il corrispettivo variabile per le “prestazioni a misura” sarà determinato a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dalla Società per gli interventi effettuati su richiesta del Comune e non contestati, fino alla data di cessazione definitiva del Servizio;

c) un importo forfettario pari al 10% (dieci per cento) dell'importo delle sole “prestazioni a canone” calcolato sulla durata residua del contratto rispetto alla data del recesso anticipato del Comune.

Art. 20 - Risoluzione

1. Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., in caso di inadempimenti di particolare gravità del Gestore agli obblighi contrattuali, fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. In particolare, è facoltà del Comune risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) esecuzione degli interventi non secondo la “regola dell'arte” e/o in ottemperanza a quanto contenuto nell'Allegato tecnico al presente Contratto (allegato A);

- b) interruzione, senza giusta causa, del servizio per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni;
- c) grave e reiterata inosservanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti e agli obblighi previsti dal contratto;
- d) cessione del contratto a terzi;
- e) scioglimento o dichiarazione di fallimento della Società o altra procedura concorsuale, tranne che nei casi di continuazione del contratto previsti per legge dall'art. 186-bis, comma 3, del RD 267/1942.

2. Nei casi previsti sopra dalle lettere da a) fino a d) il Comune dovrà dare contestazione alla Società, mediante raccomandata A/R o PEC, la violazione degli obblighi contrattuali, assegnandogli un termine di almeno 15 (quindici) giorni per presentare le sue osservazioni o sanare l'inadempimento. Trascorso inutilmente il termine suddetto o qualora non ritenesse valide le giustificazioni presentate dalla Società, il Comune potrà comunicare la risoluzione del contratto.

3. Avvenuta la risoluzione del contratto, le Parti dovranno incontrarsi per redigere in contraddittorio un verbale di consegna, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione e degli interventi sul patrimonio stradale.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune dovrà pagare alla Società i corrispettivi, fisso e variabile, per le attività diligentemente svolte fino alla data di cessazione effettiva del Servizio e non contestate dall'Ente; per la determinazione dei corrispettivi fissi ("prestazioni a canone") e variabili ("prestazioni a misura") si applicano le regole

previste dall'art. 19 in caso di recesso.

5. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della Società alle sue obbligazioni, il Comune avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

6. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto previsto dal contratto, il Comune avrà facoltà di richiedere alla Società – fermo restando l'eventuale diritto al risarcimento dei danni - di proseguire le prestazioni, eventualmente in misura parziale, fino al subentro del successivo gestore del Servizio. In tal caso, la prosecuzione non potrà avere una durata superiore a 12 (dodici) mesi a partire dall'avverarsi della causa di scioglimento.

Art. 21 – Esecuzione in danno

1. In caso di mancata o incompleta o inesatta esecuzione delle prestazioni stabilite nel contratto, il Comune – dopo aver inviato alla Società una diffida ad adempiere assegnandogli un termine di 15 (quindici) giorni – potrà incaricare un'altra impresa di svolgere le medesime prestazioni, addebitando i relativi costi alla Società.

2. Il Comune potrà avvalersi della facoltà di procedere con la suddetta esecuzione in danno per le prestazioni che si riferiscono ad un periodo massimo di 3 (tre) mesi. Trascorso tale periodo, il Comune potrà – a sua scelta – esigere dalla Società il corretto adempimento delle prestazioni successive oppure iniziare la procedura per la risoluzione del contratto, come previsto dal precedente art. 19.

Art. 22 – Regolazione rapporti alla scadenza: clausola sociale

1. In caso di cessazione anticipata del contratto dovranno essere verificate

le disposizioni della Delibera di Consiglio dell'Anac del 12 febbraio 2019
e dell'Art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Regolazione rapporti alla scadenza: beni acquistati o realizzati

1. In caso di interruzione anticipata del contratto o di mancato rinnovo alla scadenza, i beni e gli impianti concessi in uso gratuito dal Comune alla Società per lo svolgimento del Servizio, oppure realizzati successivamente dal Comune, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, senza alcun onere per l'Ente locale;

Art. 24 – Divieto di cessione

1. La società non potrà cedere il presente contratto a terzi.

Art. 25 – Responsabili del Contratto e comunicazioni

1. Le Parti nominano rispettivamente come referenti per l'esecuzione del Contratto le seguenti persone:

• Comune: Dirigente del Settore Lavori Pubblici;

- indirizzo via Guercino 62, 44042 Cento (FE);

- telefono 051 6843160;

- fax 051 6843120;

- e-mail llpp@comune.cento.fe.it

- PEC comune.cento@cert.comune.cento.fe.it ;

• Gestore: Amministratore Unico e Rappresentante Legale;

- indirizzo via Malamini 1, 44042 Cento (FE);

- telefono 051 6833999;

- fax 051 7456827;

- e-mail info@cmvservizi.it ;

- PEC cmvservizi@pec.cmvservizi.it .

1. Salvo per quanto espressamente previsto dal Contratto, le comunicazioni tra le Parti potranno avvenire anche per e-mail ai recapiti sopra indicati, oppure ai diversi recapiti che una delle Parti avrà comunicato all'altra per iscritto.

Art. 26 – Trattamento dei dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel Servizio oggetto del contratto, la Società è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura in base alla normativa vigente.

2. La Società è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l'espletamento del Servizio, sia in forma cartacea che elettronica.

3. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alla liceità, correttezza e riservatezza ed all'adozione delle misure di sicurezza. Il Comune potrà impartire, se fosse necessario, istruzioni particolari sul modo in cui devono essere trattati i dati.

4. La Società non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità connesse all'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e per l'incolumità di cose e persone.

5. La Società è responsabile per qualsiasi utilizzo o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni vigenti.

6. La Società è tenuta ad informare i propri dipendenti e collaboratori delle norme in materia di privacy, fermo restando la sua esclusiva responsabilità in caso di violazione delle norme.

Art. 27 – Foro competente

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, esclusivamente competente sarà il Foro di Ferrara.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Contratto sostituiscono ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.
2. Qualsiasi patto aggiunto o modificazione del Contratto dovranno essere formulati per iscritto, a pena di invalidità, ed essere sottoscritti dai rappresentanti delle Parti, muniti dei necessari poteri.
3. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, in modo tempestivo, le circostanze ad essi note rilevanti per l'esecuzione del Contratto.
4. Se non fosse diversamente previsto, il Contratto sarà disciplinato dalle norme del codice civile, nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.
5. Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il valore presunto del presente atto è di 996.359,82 € (novecentonovantaseimilatrecentocinquantanove/82), oltre I.V.A. ai sensi di legge.
6. La registrazione del presente contratto è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del

DPR 131/1986.

Art. 29 – Elenco prestazioni a misura ed a canone

1. RIPRISTINI MANTI STRADALI – interventi con **personale proprio** con apposizione di apposita segnaletica di sicurezza e successivo ripristino con asfalto a freddo ovvero a caldo a seconda delle caratteristiche del danneggiamento:

- a misura: materiale asfalto freddo;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

2. RIPRISTINI MANTI STRADALI – interventi con **ditta incaricata** con apposizione di apposita segnaletica di sicurezza e successivo ripristino con asfalto a freddo ovvero a caldo a seconda delle caratteristiche del danneggiamento:

- a misura: personale addetto e materiale asfalto freddo.

3. ESECUZIONE DEI RIPRISTINI DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE – interventi con **personale proprio** per rimuovere il segnale danneggiato, successivo ripristino ovvero sostituzione del segnale:

- a misura: fornitura cartello;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto;

- smantellamento e/o rimozione di cartelli, targhe, ecc. deteriorati, con carico, trasporto con mezzi idonei e scarico del materiale di risulta;

- ripristino in loco di qualsiasi tipo di segnale verticale, deteriorato per cause varie, con eventuale riassetto dei componenti in modo che il segnale risulti idoneo alla funzione;

- sostituzione temporanea e provvisoria dei segnali verticali il cui ripristino debba effettuarsi in altro loco;

- sostituzione, mascheramento o cancellazione di qualsiasi tipo di pellicola, scritta o simbolo, anche in via temporanea o provvisoria;
- pulizia dei cartelli, intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei e soluzioni detersive non dannose per le pellicole. Detta operazione sarà eseguita, se richiesta, dell'ufficio tecnico;
- spostamento cartelli: operazione comprendente lo smontaggio del cartello e la rimozione dei pali di sostegno con la demolizione del plinto di calcestruzzo se necessario e ove richiesto dall'ufficio tecnico, carico e trasporto del cartello;

4. ESECUZIONE DEI RIPRISTINI DELLA SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE – interventi con **ditta incaricata** proprio per rimuovere il segnale danneggiato, successivo ripristino ovvero sostituzione del segnale:

- a misura: personale addetto e fornitura cartelli stradali, fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di nuova installazione, integrativa o sostitutiva dell'esistente, completa di ogni accessorio per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

5. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI APPOSIZIONE DI SEGNALETICA

PROVVISORIA O DEFINITIVA – interventi di apposizione di segnaletica provvisoria di divieto o altro con **personale proprio** per dare attuazione alle ordinanze emesse dall'organo comunale di vigilanza delle strade ovvero per manifestazioni organizzate dal comune stesso e interventi di posa segnaletica verticale come da ordinanze:

- a misura: fornitura cartello;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

6. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI APPOSIZIONE DI SEGNALETICA

PROVVISORIA O DEFINITIVA – interventi di apposizione di segnaletica

provvisoria di divieto o altro con ditta incaricata per dare attuazione alle

ordinanze emesse dall'organo comunale di vigilanza delle strade ovvero

per manifestazioni organizzate dal comune stesso e interventi di posa

segnaletica verticale come da ordinanze:

- a misura: personale addetto e fornitura/posa cartello.

7. PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO

SEGNALETICA ORIZZONTALE – predisposizione di un programma

d'intervento annuale degli interventi da realizzare sulle strade comunali

in collaborazione con l'ufficio tecnico:

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

8. ESECUZIONE INTERVENTI SEGNALETICA ORIZZONTALE (di minime

dimensioni) – con personale proprio:

- a misura: fornitura vernice;
- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

9. ESECUZIONE INTERVENTI SEGNALETICA ORIZZONTALE – con ditta

incaricata:

- a misura: PREDISPOSIZIONE DI PREVENTIVO D SOTTOPORRE AL COMUNE.

10. ESPRESSIONE DI PARERI – espressioni di pareri sui progetti di

segnaletica stradale delle nuove lottizzazioni di insediamenti edilizi

presentate da privati;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

11. ESPRESSIONE DEI PARERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEGLI

INTERVENTI DI INTERRAMENTO DI RETI O DI MANUFATTI NEL

SUOLO PUBBLICO - compresa la successiva fase di verifica degli

assestamenti e dei ripristini;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

12. SEGNALAZIONE ai vari enti di manomissioni nell'ambito del territorio e

relativo controllo dei singoli scavi;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

13. REDAZIONE DI NULLA OSTA TECNICO per la concessione di scavo su

suolo pubblico;

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

14. RELAZIONI sui vari SINISTRI avvenuti sul suolo comunale, trasmessi

dall'amministrazione comunale, con stesura di apposita scheda:

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

15. COLLABORAZIONE con ufficio tecnico comunale e soprattutto con

comando polizia municipale per sopralluoghi vari e per REDAZIONE

ORDINANZA relative alla viabilità:

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

16. ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - per una

programmazione degli interventi straordinari:

- a canone: il personale CMV SERVIZI addetto.

17. PRONTO INTERVENTO TERRITORIALE – Il Servizio di Pronta

Reperibilità (di seguito S.P.R.) viene espletato da personale di CMV

SERVIZI svolto per 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno:

- a misura: quota variabile per ogni singolo intervento (importo orario e

materiali);

- a canone: costo del personale e mezzo di servizio svolto 365 giorni

(All'interno della quota fissa di esercizio s'intende remunerata la

quota settimanale di reperibilità svolta 24 ore al giorno e l'importo del

veicolo di servizio a disposizione 24 ore al giorno).

Allegati parte integrante:

A) Disciplinare tecnico;

B1) Piano economico finanziario Strade;

B2) Piano economico finanziario Neve;

C) Elenco strade del territorio comunale di Cento (FE);

D) Carta dei Servizi Strade - Neve

Cento (FE),

Per il Comune di Cento

Per Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – f.to digitalmente

Per CMV Servizi s.r.l.

Il Legale Rappresentante – f.to digitalmente

Rep.

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Lavedini Segretario Generale del Comune di

Cento, in virtù dei poteri previsti dall'art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.

267/2000,

certifico che i signori

-, nato a, domiciliato per la carica nella

sede comunale di Cento;

-, nato a e domiciliato per

la carica a Cento (FE), in via Malamini n. 1;

della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, hanno apposto in mia presenza in remoto, la propria firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, alla scrittura privata che precede a norma di legge.

In Cento, oggi

Ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL SEGRETARIO ROGANTE

f.to Dott. Giuseppe Lavedini – f.to digitalmente